

PROCEDURA APERTA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO E PRESIDI SANITARI PER LE NECESSITA’ DEGLI AMBULATORI E DELLE STRUTTURE DI ODONTOIATRIA DELLA ASL DI TARANTO. N.GARA 8658892029

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

_____, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ (nel seguito per brevità anche _____)

E

_____ sede legale in _____ capitale sociale Euro _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____ del Repertorio Economico Amministrativo, P. IVA _____, in persona dott. _____ residente in _____ via _____ n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**fornitore**");

PREMESSO CHE

- a) con deliberazione del Direttore Generale della ASL TA n. 2180 del 22/10/2020 è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura per un periodo di anni 3 di materiale di consumo e presidi sanitari per le necessità degli ambulatori e delle strutture di odontoiatria della Asl Taranto;
- b) il fornitore, giusta deliberazione di aggiudicazione definitiva n. _____ del _____ è risultato aggiudicatario della procedura di cui al precedente punto e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente contratto ed eseguirlo alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel medesimo;
- c) il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d) il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che è stata acquisita agli atti d'ufficio;
- e) il fornitore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. _____ della _____ per un importo complessivo pari ad € _____ per il triennio di validità contrattuale, pari al 10% dell'importo complessivo della fornitura, ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016;
- f) il fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, n. _____ contratta con la compagnia _____, acquisita in data odierna agli atti d'ufficio.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina dei rapporti con il fornitore regolati con il presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto: l'allegato "3" offerta economica del fornitore.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

1. *Amministrazione contraente*: _____;
2. *Contratto*: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
3. *Fornitore*: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario.
4. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'appalto disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente contratto, sono regolati in via graduata:
 - dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni ed alle prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione contraente, di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante della disciplina del presente atto;
 - dalle norme in materia di Contabilità dello Stato ed appalti pubblici di forniture;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.
2. Le clausole del contratto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 4

Oggetto

1. Oggetto del presente appalto è la fornitura triennale di materiale di consumo e presidi sanitari per le necessità degli ambulatori e delle strutture di odontoiatria in favore della _____, per l'importo di seguito indicato _____.
2. Il presente contratto definisce la disciplina esecutiva del rapporto tra le parti contraenti, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura, relativa alla fornitura triennale di materiale di consumo e presidi sanitari come esattamente individuata nell'offerta economica, di cui all'allegato "3".
3. Con il contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Amministrazione contraente a fornire i prodotti in oggetto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione tecnica allegata all'offerta ed all'Offerta Economica.
4. Le prestazioni di cui al presente contratto ed ai singoli ordinativi di fornitura non sono affidate al fornitore in esclusiva e, pertanto l'amministrazione contraente, in caso di inadempienza agli obblighi previsti, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo fornitore.
5. L'Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia del presente contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali rispetto alle quantità di cui al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016..

Articolo 5

Utilizzazione del contratto

1. L'Amministrazione contraente è tenuta ad utilizzare il contratto mediante l'emissione di ordinativi di fornitura dalla stessa sottoscritti ed inviati al fornitore, nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta, oltre che il luogo di esecuzione; il fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano il contratto; qualora il fornitore dia esecuzione a ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare il contratto, le forniture oggetto di tali ordinativi non verranno conteggiate nell'ambito dello stesso.
3. Qualora l'ordinativo di fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, lo stesso non sarà efficace ed il fornitore non sarà tenuto a darne esecuzione.

Articolo 6

Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza del contratto, le singole richieste di fornitura effettuate dall'amministrazione contraente si perfezionano con la ricezione da parte del fornitore dei relativi ordinativi inviati e/o trasmessi a mezzo lettera, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. L'invio degli ordinativi di fornitura dovrà essere effettuato dall'Amministrazione contraente presso il seguente recapito del fornitore:
ditta _____ – Ufficio ordini, via _____ città _____ cap. _____, telefono n. _____, fax n. _____ - referente sig. _____
3. Con la comunicazione di riscontro dell'ordinativo di fornitura, il fornitore potrà richiedere all'amministrazione contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'ordinativo di fornitura medesimo (se non già inviato).
4. Trovano applicazione, altresì, le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7

Durata

1. Il presente contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ovvero dalla data di eventuale anticipata esecuzione, in base all'art. 32 comma 8 del d. lgs. n. 50/16.
2. Il fornitore si impegna, alla scadenza del contratto, a svolgere un'attività di collaborazione a favore dell'eventuale nuovo soggetto che fosse incaricato di svolgere forniture o attività comunque connesse a quelle oggetto del presente contratto.
3. Alla scadenza del termine contrattuale, è facoltà della Amministrazione contraente richiedere al fornitore la proroga del contratto per il tempo tecnico necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara, ai medesimi patti e condizioni.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni ed alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi

quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto e/o dei singoli ordinativi di fornitura (restando espressamente inteso che, nel caso di difformità relative al singolo ordine, l'Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'ordinativo di fornitura emesso).

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'amministrazione contraente, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

5. Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione contraente dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati preventivamente con l'Amministrazione stessa.

Peraltro, il fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dei medesimi continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Amministrazione contraente e/o da terzi autorizzati.

8. Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere agli uffici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto a:

a) fornire i beni oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto, negli allegati e negli atti di gara;

- b) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) rispettare, in quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto e negli ordinativi di fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi dall' amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di consegna e degli uffici della Struttura.
3. Il fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, in caso di richiesta, alla Amministrazione contraente, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati.
4. Il fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Amministrazione contraente contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Articolo 11

Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordinativo di fornitura, il fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi ordinativi di fornitura.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano", ed eventualmente rimozione e asporto dell'imballaggio.
3. La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avaria durante il trasporto.
4. In esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura, il fornitore dovrà effettuare la consegna dei beni entro il termine e nel rispetto delle modalità indicati nel capitolato speciale d'appalto, pena l'applicazione delle penali previste al successivo art. 15.
5. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordinativo di fornitura, la consegna dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento dell'ordinativo medesimo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.
6. All'atto della consegna dei beni oggetto di ciascun ordinativo di fornitura, il fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni forniti, nonché il riferimento al numero progressivo attribuito all'ordinativo di fornitura.
7. Al ricevimento della merce, gli addetti del magazzino di consegna effettueranno i controlli previsti per le verifiche qualitative e quantitative del prodotto consegnato. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la quantità degli articoli, anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti non rilevabile al momento della consegna, la merce potrà essere comunque contestata.
8. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda Sanitaria, secondo le specifiche indicazioni, limiti e termini prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto. Nell'attesa del predetto ritiro, le merci saranno affidate alla custodia del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria per gli eventuali o ulteriori danni che le stesse dovessero subire.
9. L'Azienda Sanitaria dovrà ottenere la sostituzione della merce contestata entro sette giorni dalla segnalazione effettuata tramite mail, salvo particolari casi d'urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore. Nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata il committente procederà direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale differenza di prezzo, oltre la rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15.

Articolo 12

Corrispettivi e condizioni migliorative

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore dall'Amministrazione contraente in forza degli ordinativi di fornitura effettuati e perfezionati, e segnatamente il prezzo unitario netto del prodotto è quello indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato "3" del presente atto.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni, anche della prestazione dei servizi connessi di accesso dati su web (eventuale) e di reportistica (obbligatorio nei casi già definiti).

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'amministrazione contraente. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

6. In ogni caso, i prezzi saranno *ipso jure* adeguati ai prezzi massimi di cui ai tariffari ministeriali ex D.M. Salute del 11/10/07 e s.m.i. pubblicato in GURI n. 264 del 13/11/07 ovvero ai prezzi di riferimento individuati sulla base di altre disposizioni di legge, ove divengano per sopravvenienza, rispetto a questi, eccedenti.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.

2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.

3. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il CIG assegnato alla procedura di gara relativa alla fornitura di cui al presente contratto, il riferimento al presente contratto, al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al fornitore n. _____, presso Banca _____ filiale di _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, espressamente indicato e dedicato dalla ditta per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

5. Al fine di assolvere agli obblighi di cui alla citata legge n. 136/10, la ditta aggiudicataria dichiara che hanno poteri di movimentare il conto corrente indicato al punto precedente, i seguenti sigg.ri:

- sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di _____;
- sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di _____;
- sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di _____;

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute in relazione ai predetti soggetti.

6. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.

7. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste in contratto e nei singoli ordinativi di fornitura, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 14

Trasparenza

1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 4, e di quanto a corredo degli stessi, si applicherà una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni 12 (dodici) ore solari, o frazione, di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 5, e di quanto a corredo degli stessi, si applicherà una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 9, si applicherà una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto; in tali casi si applicheranno al fornitore la penale di cui al precedente comma 1 sino al momento in cui la fornitura riprenderà ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale di cui al precedente comma 1, verranno contestati per iscritto al fornitore; il fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata al fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. Dopo due contestazioni non validamente dedotte di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati nel capitolato speciale alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Amministrazione contraente ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del Fornitore. L'eventuale maggior onere derivante è a carico di questo. In via prioritaria gli acquisti saranno effettuati presso la ditta che segue la ditta affidataria nella graduatoria di aggiudicazione. Resta fermo in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

7. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 16

Cauzione definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il fornitore è tenuto a costituire - entro lo stesso termine fissato per la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto - pena l'applicazione delle penali di cui sopra, una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione contraente di importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore della fornitura (al netto dell'IVA).

2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto, costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e prevedere la copertura ed estensione anche per gli eventuali ulteriori ordinativi di fornitura effettuati dall'Amministrazione contraente, rispetto al quantitativo contrattualmente stabilito.

3. Tale cauzione definitiva potrà, quindi, essere prestata:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;
- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - essere incondizionata e irrevocabile;
 - prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.;
 - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future ai sensi e per

gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., in relazione all'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti e per i relativi quantitativi.

5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

6. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente.

9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione contraente.

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il rispettivo ordinativo di fornitura ed inoltrare l'ordinativo di acquisto nei confronti della ditta seconda classificata ed addebitando al fornitore il maggior costo sostenuto.

Articolo 17

Proprietà dei prodotti

Con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, l'Amministrazione contraente acquisisce la proprietà dei prodotti a partire dalla "data di accettazione della fornitura" di cui al precedente articolo 11, comma 5; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione contraente, sono a carico del fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione contraente se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'amministrazione contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. Il fornitore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione.

6. Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19

Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione delle cause generali di risoluzione dei contratti disciplinate e previste dall'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e delle altre cause espressamente previste nel presente contratto, l'amministrazione contraente potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a/r ovvero a mezzo pec, i singoli ordinativi di fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi Allegati.

2. In caso di reiterati e gravi inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in caso di reiterati ritardi ed inadempimenti relative alla qualità dei prodotti da parte del fornitore, l'amministrazione contraente ha facoltà di risolvere il contratto.

3. In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcuno ed in qualunque momento, di risolvere anticipatamente il contratto, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora risultino positivi gli accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura competente dall'amministrazione contraente nei confronti del fornitore;
- c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione contraente;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto e di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 21;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'amministrazione contraente;
- f) violazione del divieto di cessione del contratto;
- g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto offerto in sede di gara;
- h) qualora presso l'Azienda nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo.

4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti – ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lett. h) -, l'amministrazione contraente ha diritto ad escutere definitivamente ed interamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 20

Recesso

1. L'amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r, nei casi di:

- a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- b) giusta causa;

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

I) il deposito contro il fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;

II) la perdita, da parte del fornitore, dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;

III) la condanna di taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

IV) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'amministrazione contraente.

4. In caso di recesso dell'Amministrazione contraente, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 21

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del fornitore stesso quanto dell'amministrazione contraente e/o di terzi, causati dai beni oggetto del presente contratto e dei relativi ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa a beneficio anche dell'amministrazione contraente e dei terzi, valida per l'intera durata del presente contratto e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto ed ai singoli ordinativi di fornitura, con un massimale di almeno € 2.000.000,00 a sinistro. In particolare detta polizza tiene indenne l'amministrazione contraente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare all'amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto e relativi singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo - ed i cui estremi sono riportati in premessa - è condizione essenziale per l'amministrazione contraente, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 22

Subappalto

1. Il Fornitore, purché dichiarato in sede di offerta, e conformemente a quanto ivi dichiarato, potrà avvalersi del subappalto, in misura non superiore al 30% del valore del contratto, esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali, qualora necessarie:

2. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:

corrispondenti alle imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici.

3. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

4. Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della l. n. 575/1965 e successive modificazioni.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Impresa aggiudicatrice, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto la medesima, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

8. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto ed i singoli ordinativi di fornitura, ad esso derivanti dal contratto e dai singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2) del d. lgs. n. 50/2016.
3. Per la cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. n. 50/2016.
4. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolti i singoli ordinativi di fornitura.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sul prodotto acquistato, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni l'amministrazione contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione contraente.
3. L'Amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente il fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il fornitore riconosce all'amministrazione contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal fornitore.

Articolo 25

Responsabile della fornitura

1. Il fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare entro 30 giorni dalla data dello stesso, un Responsabile della fornitura che sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore nell'esecuzione del presente contratto.
2. Resta inteso che anche l'Amministrazione contraente provvederà a nominare un proprio referente.
3. Alla data di stipula del presente atto il fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile della fornitura.

Articolo 26

Evoluzione tecnica

Il fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'amministrazione contraente sulla evoluzione tecnica del prodotto oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo contratto.

Articolo 27

Foro competente

Tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, saranno di competenza e demandate in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria del Foro di riferimento.

Articolo 28

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'amministrazione contraente. In ogni caso l'amministrazione contraente, dando esecuzione al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del fornitore e/o dei singoli contraenti dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore all'amministrazione contraente nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 196/03 e delle altre normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 9 del d. lgs. n. 196/03.

Articolo 29

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'amministrazione contraente per espressa previsione di legge.
2. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'appalto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del fornitore.

Articolo 30

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi quali, ad esempio gli ordinativi di fornitura; in caso di contrasto le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

_____, ___/___/____

L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, quale _____ del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione del contratto), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità), Articolo 12 (Corrispettivi e condizioni migliorative), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 25 (Responsabile della fornitura), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Clausola finale).

_____, ___/___/____

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE

INDICE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	2
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	3
ARTICOLO 4 OGGETTO.....	3
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA.....	4
ARTICOLO 7 DURATA.....	4
ARTICOLO 8 CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	5
ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	6
ARTICOLO 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
ARTICOLO 11 MODALITÀ E TERMINI DELLA FORNITURA, VERIFICA DI FUNZIONALITÀ	7
ARTICOLO 12 CORRISPETTIVI E CONDIZIONI MIGLIORATIVE	8
ARTICOLO 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
ARTICOLO 14 TRASPARENZA	10
ARTICOLO 15 PENALI.....	10
ARTICOLO 16 CAUZIONE DEFINITIVA	11
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	13
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA.....	13
ARTICOLO 19 RISOLUZIONE	13
ARTICOLO 20 RECESSO	14
ARTICOLO 21 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	15
ARTICOLO 22 SUBAPPALTO.....	15
ARTICOLO 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	17
ARTICOLO 24 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	17
ARTICOLO 25 RESPONSABILE DELLA FORNITURA.....	17
ARTICOLO 26 EVOLUZIONE TECNICA.....	18
ARTICOLO 27 FORO COMPETENTE	18
ARTICOLO 28 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	18
ARTICOLO 29 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	19
ARTICOLO 30 CLAUSOLA FINALE	19
ALLEGATI.....	21